

TRIBUNALE DI TREVISO

SECONDA SEZIONE CIVILE

Liquidazione giudiziale n. 4-1/2022

Reclamo ex art. 124 cci

➤ Reclamante

➤ Reclamata

Liquidazione giudiziale

Il tribunale

in composizione collegiale, nella persona dei giudici

dr. Bruno Casciari *presidente***dr. Lucio Munaro** *giudice relatore***dr. Petra Uliana** *giudice*

letti gli atti del procedimento, osserva quanto segue.

1. La _____ ha proposto reclamo ex art. 124 cci contro il decreto con cui il giudice delegato, in sostituzione del comitato dei creditori (art. 140.4 cci), aveva autorizzato ex art. 213.2 cci la derelizione di determinati beni.

La reclamante ha allegato che:

– è creditrice ammessa al passivo della procedura (liquidazione giudiziale) convenuta;

– il giudice delegato aveva autorizzato la derelizione del *materiale di proprietà dalla società _____ e presente presso l'immobile, sito in _____, via _____ di proprietà della reclamante, per manifesta non convenienza;*

– il materiale in discorso è, *in prevalenza, costituito da rifiuti;*

– tali rifiuti *attualmente* formano *oggetto di sequestro preventivo penale;*

– la responsabilità per la presenza dei rifiuti è ascrivibile alla società poi assoggettata a liquidazione giudiziale, quale conduttrice dell'immobile della _____

dr. Lucio Munaro



- ;
- il curatore ne è detentore, poiché i beni sono stati inventariati;
 - alla luce (tra le altre) della fondamentale sentenza n. 3/2021 del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, tale detenzione comporta di per sé l'insorgenza dell'obbligo di smaltimento dei rifiuti;
 - l'effettività di tale obbligo in capo al detentore è sancita dal d.lgs. n. 152/2006 e dalla normativa comunitaria (Direttiva 98/2008/CE);
 - si tratta dunque di assicurare l'applicazione del principio *chi inquina paga*, alla cui stregua *i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti*;
 - non vi è una prova adeguata in merito all'effettività del giudizio di non convenienza sotteso alla scelta del curatore, autorizzata col decreto oggetto del reclamo;
 - la normativa nazionale e comunitaria cit. impone in ogni caso al curatore l'obbligo di ripristino ambientale.

Pertanto, la reclamante ha così concluso:

accogliere il presente reclamo e, per l'effetto, revocare/modificare il provvedimento di autorizzazione alla non acquisizione emesso in data 18.10.2023 dal Giudice Delegato, in quanto illegittimo e comunque nullo e/ o annullabile per tutte le ragioni dettagliate in narrativa. Conseguentemente onerare il Curatore, per quanto attiene ai beni qualificati come rifiuti di procedere con la redazione del piano di smaltimento, funzionale anche alle successive operazioni di vendita mediante incarico a soggetto specializzato come dedotto in narrativa. Spese e competenze di causa integralmente rifuse.

1.1. Il curatore della procedura ha resistito al reclamo, eccedendone sia l'inammissibilità, sia l'infondatezza.

2. L'eccezione di inammissibilità è infondata.

2.1. Nella prospettazione del curatore, poiché il g.d. aveva autorizzato la derelizione in luogo del comitato dei creditori, il relativo reclamo doveva essere proposto a norma dell'art. 141 cci, e dunque solo per *violazione di legge* ed entro otto giorni. Conseguentemente, il tema cognitivo introdotto col reclamo (corretto) non avrebbe potuto includere ragioni di merito, dovendosi arrestare ai vizi di legittimità.

2.2. Tali rilievi sono infondati, perché (come autorevolmente osservato in sede dottrinale) il reclamo ex art. 124 cci è correttamente proponibile contro tutti i provvedimenti emessi dal g.d., a prescindere dalla loro natura; che dunque può



essere ordinatoria, decisoria o (come nel caso di specie) surrogatoria sul piano autorizzativo. D'altronde l'art. 124.1 cci non prevede eccezioni alla reclamabilità indifferenziata dei decreti del g.d., limitandosi a enunciare un'ipotetica salvezza normativa – *salvo che sia diversamente disposto* – che pacificamente non ricorre nella fattispecie in esame.

Sul piano logico-giuridico, l'eccezione proposta dal curatore presuppone che, siccome il g.d. aveva esercitato lo stesso potere autorizzatorio accordato dal codice al comitato dei creditori, il decreto del g.d. sia perfettamente sovrapponibile all'autorizzazione del c.d.c. Sicchè dovrebbe logicamente inferirsi che, nel momento in cui agisce al posto del c.d.c., il g.d. non possa anticipare quel controllo di legalità che il codice gli rimette prevedendo il reclamo dinanzi a sé (ex art. 141 cci) contro gli atti del c.d.c. In altre parole, la logica dell'eccezione in esame vorrebbe che il g.d. – cui l'art. 141 cci devolve il reclamo contro gli atti del c.d.c. – nel momento in cui esercita il potere autorizzatorio in surroga limitasse la propria cognizione come se avesse le sole 'sembianze giuridiche' del c.d.c. Sicchè poi, a fronte del reclamo *per violazione di legge* proposto dinanzi al g.d. quale controllore degli atti del c.d.c., il primo dovrebbe sindacare sé stesso esercitando quel controllo di legalità imposto dall'art. 141 cci.

Si tratta con evidenza di una costruzione logico-giuridica artificiosa, e comunque confliggente con l'effettività del controllo di legalità, che è immanente al ruolo del g.d. nella procedura e non può mai essere sospeso.

Ammettendo il reclamo ex art. 141 cci contro un'autorizzazione emessa dal g.d. a norma dell'art. 140.4 cci, quest'ultimo (nel riesaminare il proprio decreto in sede di reclamo) dovrebbe inevitabilmente effettuare quello stesso controllo di legalità che (in quanto immanente al suo ruolo e dunque irrinunciabile) aveva effettuato anche in sede autorizzatoria. Col conseguente stravolgimento del senso e della funzione del reclamo, quale strumento di effettivo riesame dell'atto che ne è oggetto.

3. Il reclamo ex art. 124 cci, che consente l'indifferenziata deduzione di motivi di legittimità e di merito, è dunque ammissibile ma infondato. Infatti il potere di derelizione è stato esercitato correttamente e legittimamente, non incontrando limiti dovuti alla natura dei beni interessati.

3.1. In base alla lettera e alla *ratio* dell'art. 213.2 cci, il potere di derelizione va esercitato secondo il solo criterio della manifesta non convenienza dell'attività di liquidazione. La norma non pone limiti a tale potere in ragione delle



caratteristiche dei beni interessati, e il sotteso giudizio di convenienza, secondo la logica della norma in questione, ha come primo referente l'interesse dei creditori.

L'invocata correlazione tra detenzione (conseguente all'esecuzione dell'inventario) e obbligo di smaltimento dei rifiuti non può comportare la disapplicazione dell'istituto della derelizione, in considerazione delle caratteristiche dei beni interessati. E ciò sia perché l'art. 213.2 cci non contempla eccezioni del genere, sia perché il criterio cui si deve attenere il curatore nell'esercizio della sua autonomia (nella scelta di beni da comprendere nella procedura o da liquidare) è primariamente quello della manifesta non convenienza dell'attività liquidativa.

Pur dandosi conto dell'autorevole dottrina che, a proposito dei siti inquinati, propugna un'interpretazione evolutiva della derelizione tale da valorizzare gli interessi della collettività in tema di ambiente, deve logicamente ritenersi che il criterio della convenienza rimandi anzitutto agli interessi dei creditori. A fronte di una norma che correla la derelizione al solo dato (valutativo) che *l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente* (art. 213.2 cci), è inevitabile ricollegare il concetto di convenienza anzitutto alle prospettive di realizzo dei creditori.

Nel caso di specie, dalla motivata e documentata relazione dello stimatore ex art. 195.2 cci emerge chiaramente che, a fronte di un valore di realizzo di € 52.900,00 in sede di liquidazione, il costo di smaltimento delle *giacenze di magazzino* ammonta a circa € 280.000,00, cui deve aggiungersi il costo di bonifica del sito ove sono collocati i beni inventariati.

E' dunque evidente come *l'attività di liquidazione* (quale alternativa alla derelizione) *appaia manifestamente non conveniente* ai sensi dell'art. 213.2 cci.

3.2. Si consideri poi che l'abbandono dei beni può conseguire alla mera attività ricognitiva ex art. 193.1 cci, collocandosi così in una fase anteriore a quella dell'inventariazione. Così come l'abbandono può intervenire durante l'attività di inventariazione, quando il curatore, magari con l'ausilio dello stimatore ex art. 195.2 cci, decida di non includere certi beni nell'inventario per le indicate ragioni di convenienza. E infine l'abbandono può intervenire dopo la formazione dell'inventario, quando il curatore scelga di rinunciare alla liquidazione dei beni inventariati.

Va ricordato infatti che, a norma dell'art. 213.2 cci, la derelizione può consistere alternativamente nella mancata acquisizione dei beni all'attivo, oppure



nella rinuncia alla liquidazione di beni già inventariati e acquisiti all'attivo. L'effetto della derelizione resta comunque il medesimo: i beni vengono sempre *rimessi nella disponibilità del debitore* e i creditori, in deroga al principio del concorso sostanziale, possono esercitare autonomamente azioni esecutive o cautelari sugli stessi.

Tale essendo il quadro normativo, l'applicazione del principio che correla l'obbligo di ripristino ambientale alla detenzione fondata sull'inventariazione (cfr. Ad. Plen. cit.: *la posizione di detentore (dei rifiuti) acquisita dal curatore dal momento della dichiarazione del fallimento dell'impresa, tramite l'inventario dei beni dell'impresa medesima ex artt. 87 ss. lf ...*) va necessariamente temperata con l'istituto della derelizione. Il cui effetto è pur sempre unico sia in caso di rinuncia all'acquisizione dei beni, sia in caso di rinuncia alla liquidazione dei beni acquisiti. E' implausibile che, in relazione agli stessi beni, l'obbligo sia imputabile al curatore – secondo la logica della correlazione 'detenzione-obbligo di smaltimento' – per la sola circostanza, del tutto estrinseca, che la sua scelta di convenienza intervenga subito dopo l'inventariazione (con conseguente acquisizione della detenzione) piuttosto che subito prima (con mancata acquisizione della detenzione). Il legislatore ricollega alla derelizione lo stesso effetto quale che sia la sua modalità esecutiva (mancata acquisizione o mancata liquidazione), sicchè sarebbe incongruente disapplicare o meno il potere di derelizione, per la presenza di rifiuti da smaltire, a seconda del momento in cui il curatore opera una scelta che per la legge ha lo stesso effetto, e cioè la rimessione dei beni nella disponibilità del debitore.

3.3. Inoltre, come correttamente osservato in sede dottrinale, la sentenza cit. dell'Adunanza Plenaria non sembra legittimare – o almeno non sembra farlo con adeguata chiarezza – un'elisione dell'istituto della derelizione in virtù del principio europeo del *chi inquina paga*; ciò che porterebbe a ravvisare una sorta di (incongruente) principio *semel detentor semper detentor*. Infatti secondo questa logica il curatore, una volta divenuto detentore dei rifiuti *tramite l'inventario dei beni dell'impresa*, dovrebbe smaltirli sempre e comunque. Non potrebbe più abbandonarli – con la derelizione e conseguente rimessione degli stessi al debitore – pur quando i costi di smaltimento sopravanzino in modo eclatante le prospettive di realizzo per i creditori. E ciò nonostante la chiarezza del disposto normativo ex art. 213.2 cci. Come giustamente notato dalla dottrina in questione, le enunciazioni di principio della sentenza cit. non sono accompagnate da un'adeguata disamina del rapporto tra l'istituto della derelizione e la portata dell'obbligo di smaltimento dei rifiuti oggetto di detenzione.



4. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 cpc).

4.1. Come correttamente osservato dalla migliore dottrina processualistica, il reclamo, similmente all'appello, è un'impugnazione sostitutiva, sicchè a fronte del rigetto la reclamante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. art. 13.1 quater d.p.r. n. 115/2002, relativo all'*impugnazione*.

p.q.m.

- rigetta il reclamo;
- condanna la reclamante a rimborsare alla reclamata le spese di lite, liquidate in € 3000,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge;
- dichiara che la reclamante deve pagare l'*ulteriore importo a titolo di contributo unificato* ai sensi dell'art. 13.1 quater d.p.r. n. 115/2002.

Treviso, 4.4.2024

Il giudice estensore
dr. Lucio Munaro

Il presidente
dr. Bruno Casciarri

